

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLV

n. 6

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
NELLE ZONE DELLA SICILIA COLPITE DAL SISMA
DEL GENNAIO 1968**

(Primo semestre 2000)

(Articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178)

Presentata dal Ministro dei lavori pubblici

(NESI)

Trasmessa alla Presidenza l'11 gennaio 2001

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Divisione VIII, n. 1773

Oggetto: Interventi nella Valle del Belice. Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 178 del 1976.

In merito alla relazione da presentarsi al Parlamento sulla determinazione dell'opera di ricostruzione della Valle del Belice, ai sensi della legge distinta in oggetto, si riferisce sull'attività del Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche per la Sicilia, sulla base dei dati forniti dal citato Istituto, per quanto riguarda il primo semestre dell'anno 2000.

1. Stato della ricostruzione.

Gli interventi di ricostruzione, com'è noto, interessano n. 21 Comuni distinti in ragione delle esigenze di ricostruzione.

In particolare, n. 16 Comuni sono stati individuati in base al disposto dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, in quanto necessitano di parziale o totale delocalizzazione, e n. 5 Comuni sono stati individuati con successiva estensione operata dall'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, manifestando pertanto solo l'esigenza d'interventi di riparazione o ricostruzione in sito del patrimonio edilizio.

Fanno parte del primo gruppo:

Provincia di Palermo: Comuni di Camporeale, Contessa Entellina, Monreale (frazione Grisi) e Roccamena.

Provincia di Agrigento: Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca e S. Margherita Belice.

Provincia di Trapani: Comuni di Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa e Vita.

I Comuni del 2° gruppo, tutti in provincia di Palermo, sono i seguenti: Campofiorito, Bisacquino, Corleone, Chiusa Sclafani e Giuliana.

Alla realizzazione delle opere pubbliche hanno provveduto dapprima direttamente l'Ispettorato per le Zone Terremotate, e successivamente lo stesso Ispettorato e il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia per il tramite dei Comuni interessati.

Quanto innanzi, sulla base della legge 7 marzo 1981, n. 64, la quale, all'articolo 18 ha stabilito che « La progettazione, la direzione

dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai Comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta ... ».

2. Provvedimenti emessi nel primo semestre del 2000.

Tutti gli impegni relativi ad interventi avvenuti nel 1° semestre 2000 sono stati assunti sul capitolo di spesa 8287 (Opere pubbliche in genere), per un ammontare complessivo di lire 735.179.029.

Non ci sono stati nuovi impegni di spesa per i lavori nei Comuni di Bisacquino, Campofiorito, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone, Chiusa Sclafani, Montevago, Monreale (Grisi), Poggioreale, Roccamena e Sambuca di Sicilia anche se l'attività amministrativa relativa alla gestione delle somme impegnate in precedenza, è proseguita regolarmente.

Inoltre, l'attività del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia si è concretizzata anche nell'approvazione di 12 perizie di variante.

Sono stati inoltre corrisposti, ai concessionari o alle imprese, 119 certificati di pagamento.

I pareri resi dal Comitato tecnico esecutivo nel corso del 1° semestre 2000 sono in totale n. 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcello Arredi

Legge 29.04.1976 n. 179

LAVORI	PR	Scheda	DESCRIZIONE DELLA CAUSALE DELL'IMPEGNO DI SPESA	ESERC. PROV.	IMPORTO
Fini concessione Comuni vari					
BISACQUINO	PA				
CALATAFIMI	TP				
CAMPOROTORTO	PA				
CAMPOREALE	PA				
CONTESSA ENTELLINA	PA				
CONTESSA ENTELLINA	PA				
CORLEONE	PA				
CHIUSA SCLAFANI	PA				
GBELLINA	TP				
GILLIANA	PA	44-PA	Ripristino ed ampliamento della rete delle illuminazione pubblica (interessi legali e rivalutazione monetaria sent. 306/97).	97	L. 2.841.080
MENTI	AG	138-AG	Riquadratura e sistemazione fognaria di via delle Vittorie e dei conti prospicienti (Perizia di variante)	97	L. 105.583.444
MONTEVAGO	AG				
MONTEALE (Gital)	PA				
PARTANNA	TP				
PARTANNA	TP				
POGGIOREALE	TP				
ROCCAMENA	PA				
SALEMI	TP				
SANLUCA DI SICILIA	AG				
S.MARGHERITA B.	AG				
VITA	TP				
Atti di gestione finanziaria stipulati dalla Sez. Autonomia del Gen. Civile di competenza con le imprese					
S.U. DEMOLIZIONE FF.UU.		479-TP	S.U. per la Demolizione di FF.UU. e di parti pericolanti siti nelle vie Garibaldi, Mazzini, Crispi, ecc nel Comune di Vita (TP).	97	L. 99.751.203
S.U. DEMOLIZIONE FF.UU.	TP	482-TP	S.U. demolizioni e scombero di FF.UU. e di parti pericolanti di edifici nelle vie Crispi e Vespi del Comune di Partanna	97	L. 11.489.799
S.U. DEMOLIZIONE FF.UU.	TP	481-TP	S.U. demolizioni e scombero di FF.UU. e di parti pericolanti di edifici nelle vie Zagato, Vespi del Comune di Partanna	99	L. 6.482.101
S.U. DEMOLIZIONE FF.UU.	TP	480-TP	S.U. demolizione e rimozione materiale crollato e pericolante copertura corpo auto della chiesa madre nel Comune di Gibellina	99	L. 75.000.000
S.U.	AG	135-AG	S.U. per la eliminazione del pericolo alla pubblica incolumità derivante dal crollo parziale della chiesa S. Giuseppe del Comune di Menti (Rata Saldo lavori)	99	L. 3.213.400
S.U.		157-AG	S.U. per la riparazione di tratti di rete idrica nella bareccopoli di Via Fittiguello PA Sicile ecc nel Comune di Santa Margherita Belice (Rata di Saldo Lavori)	97	L. 2.340.810
Centri di attuazione dell'assistenza Gen. la zona terremotata della Valle del Belice direttamente con le imprese					
Urbanizzazione primaria		291-TP	Costruzione impianto di Depurazione della contrada (avvela sito nel Comune di Salemi (Revisione Prozzi Finale).	97	L. 10.189.300
Espropriazioni		483-TP	Espropriazione immobile sito in Calatanzara catastato all'art. 15556 mappa 60, parti 102-103-104-202, mq 1845 Ditta Pironi Giuseppe Sentenza n. 886/99 del 18.4.98 - 06.10.99;	97	L. 369.888.810
		TOTALE			L. 736.179.829
FONDI IMPEGNATI SUL CAP. 6287 di cui: L. 631.883.046 (es. prov. 1987), L. 103.296.883 (es. prov. 1988);					

Art. 11 Art. 12	Comuni da ricostruire in zona Comuni parzialmente	TERREMOTI L. 29 aprile 1976, n. 178 VOCE 339 LEGGE C/XLIV PAC 127 C
--------------------	--	--

Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio (1/1).

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (1/1).

La concessione del contributo di cui all'art. 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione (1/1).

7. Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 6 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire, conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorché solo adottati per, la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

9. Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 16 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unità immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 (2), convertito con modificazioni nella L. 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

10. Più proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento.

Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento (3).

11. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 (4), è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione

nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente, ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.

Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

12. Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei Fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la commissione di cui al primo comma, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

13. Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 per le istanze tra gli immobili da ricostruire, si applicano le disposizioni contenute nella L. 25 novembre 1962, n. 1684 (4/a).

14. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.

La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge. Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 5 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.

La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e

(1) Comma così modificato dall'art. 21, L. 7 marzo 1981, n. 64, riportata al n. CCIX.

(2) Comma così sostituito dall'art. 17, D.L. 25 luglio 1981, n. 387, riportato al n. CCXVIII. Peraltro, l'art. 17 citato è stato abrogato dall'art. 13-bis, D.L. 26 gennaio 1987, n. 2, riportata alla voce CALAMITÀ NATURALI.

(3) Riportato al n. CVII.

(4) Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Off. 13 maggio 1975, n. 130 e successivamente abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1981, n. 64, riportata al n. CCIX.

(4) Riportato al n. CCXXVI.

(4/a) Così modificato dall'art. 29, L. 7 marzo 1981, n. 64, riportata al n. CCIX.